

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. Presso l'IC Elsa Morante di Roma, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, è istituito l'**Organo di Garanzia**.
2. L'Organo di Garanzia ha le seguenti funzioni:
 - a) *decidere sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari, entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso;*
 - b) *decidere sui conflitti sorti in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998).*
3. Il funzionamento dell'Organo è ispirato ai principi di collegialità, riservatezza, trasparenza e collaborazione tra le componenti scolastiche.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - a) *il Dirigente Scolastico, che lo presiede;*
 - b) *un docente designato dal Consiglio di Istituto;*
 - c) *SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO due rappresentanti eletti dai genitori;*
2. Per ciascuna componente (docenti, genitori, studenti) è designato/eletto un **membro supplente**, che subentra nei casi di incompatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento, per cui vedasi *infra*), assenza giustificata o impedimento.
3. I componenti dell'Organo di Garanzia sono designati/eletti nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto all'inizio di ciascun anno scolastico e rimangono in carica per l'intera durata del Consiglio di Istituto.

ART. 3 – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI

1. Il **docente** è designato dal Consiglio di Istituto con voto palese o segreto a maggioranza semplice.
 2. I **rappresentanti dei genitori** sono eletti dai genitori secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto, che può prevedere:
 - a) *voto da parte di tutti i genitori dell'istituto;*
 - b) *voto da parte dei soli rappresentanti dei genitori in Consiglio [soluzione preferibile per semplicità];*
- Qualsiasi genitore può essere eletto.
3. Le operazioni elettorali sono curate dalla Commissione elettorale di istituto.

ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONE

1. Un componente è incompatibile e non può partecipare alla seduta quando è parte in causa nel procedimento.
2. Nei casi di incompatibilità il componente è sostituito dal rispettivo supplente. Qualora anche il supplente sia incompatibile o impossibilitato a partecipare, la componente è temporaneamente privata di rappresentanza; l'Organo è comunque validamente costituito con i restanti membri.

ART. 5 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente, di norma con almeno **3 giorni** di preavviso. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a **1 giorno**.
2. L'Organo è validamente costituito con la presenza della **metà più uno** dei componenti. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese.
3. Le deliberazioni sono adottate a **maggioranza semplice**. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'astensione non è ammessa.
4. Di ogni seduta è redatto **verbale**, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante (designato dal Presidente tra i componenti). Il verbale è accessibile nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla trasparenza amministrativa.
5. I componenti sono tenuti alla massima **riservatezza** sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Ciascun membro dell'Organo non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle sue finalità.
6. In caso di impossibilità a procedere, l'Organo di Garanzia è riconvocato il giorno utile successivo alla prima convocazione.

ART. 6 – PROCEDURA PER I RICORSI AVVERSO SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso può essere presentato dallo studente maggiorenne, ovvero dal genitore per lo studente minorenni, entro **15 giorni** dalla comunicazione della sanzione, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente.
2. L'istanza deve essere depositata in Segreteria. I ricorsi presentati oltre il termine non sono procedibili.
3. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati
4. Il Presidente, o un componente da lui incaricato come **istruttore**, raccoglie atti, memorie, testimonianze, formando un dossier istruttorio.
5. Ulteriori memorie e documenti integrativi possono essere depositati fino al giorno precedente la seduta.
6. L'Organo si riunisce ed emette la propria decisione entro **10 giorni** dalla ricezione del ricorso.
7. L'Organo può **confermare, modificare o annullare** la sanzione.
8. La decisione è comunicata per iscritto alle parti interessate e all'Organo che ha comminato la sanzione.

ART. 7 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento viene immediatamente annullato.
2. Entro 5 cinque giorni dalla delibera, il Dirigente scolastico provvede a informare della decisione la famiglia e il Consiglio di classe mediante atto formale.

ART. 8 – PROCEDURA PER I CONFLITTI SULL'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1. Chiunque vi abbia interesse può segnalare per iscritto al Presidente conflitti sorti in merito all'applicazione del D.P.R. n. 249/1998 e del Regolamento d'Istituto.
2. Il Presidente convoca l'Organo, che acquisisce le informazioni necessarie e si pronuncia con delibera motivata, adottando le opportune iniziative.

ART. 9 – RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno, chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo al **Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale**, ai sensi dell'art. 5, commi 3, 4 e 5, del D.P.R. n. 249/1998, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale, entro i termini di legge.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Istituto, costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo della scuola e sul sito web istituzionale.